



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 48/18/CONS

**ORDINE NEI CONFRONTI DI ITEA S.P.A., SOCIETA' IN
HOUSE PROVIDING DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, PER
LA VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 13 febbraio 2018;

VISTO l'art. 1, comma 6, *lett. b)*, n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTA la legge 7 giugno 2000, n. 150, recante *“Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni”* e, in particolare, l'art. 1;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 209, del 28 dicembre 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 302, del 29 dicembre 2017, con il quale sono stati convocati per il giorno 4 marzo i comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la delibera n. 1/18/CONS, del 10 gennaio 2018, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica”*;

VISTE le note del 12 febbraio 2018 (prot. n. 10094 e prot. n. 10090) con le quali il Comitato provinciale per le comunicazioni di Trento ha trasmesso le conclusioni istruttorie relative al procedimento avviato nei confronti della Provincia autonoma di Trento e della società Itea S.p.A. (Istituto Trentino per l'Edilizia Abilitativa) a seguito della segnalazione presentata dai consiglieri della Provincia autonoma di Trento Rodolfo Borgia, Claudio Civittini, Walter Kaswalder e Nerio Giovanazzi per la presunta violazione dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, da parte dell'amministrazione provinciale e della società Itea S.p.A., in relazione alla pubblicazione, in data 2 gennaio 2018, del periodico trimestrale *“Edilizia Abitativa”* che *“costituisce un importante strumento di comunicazione tra la società e gli assegnatari di alloggio di edilizia abitativa [...] Il periodico è pubblicato anche sul sito di Itea S.p.A.”*. In particolare il Comitato, nel prendere atto che *«Itea S.p.A. si configura come società in house providing e che la rubrica denominata “Dal nostro punto di vista” del numero del*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

bollettino oggetto di segnalazione presenta in modo non impersonale le dichiarazioni del Presidente e dell'Assessore all'Edilizia abitativa della provincia Autonoma di Trento», ha ritenuto sussistente la violazione del divieto di comunicazione istituzionale e ha proposto l'adozione della sanzione;

ESAMINATA la documentazione istruttoria trasmessa dal Comitato competente, e in particolare, la nota con la quale il Presidente di Itea S.p.A. ha riscontrato la richiesta di controdeduzioni formulata dal Comitato, osservando in sintesi quanto segue:

- *«da sempre la società distribuisce un bollettino periodico destinato ai propri utenti nel quale [...] ospita la rubrica denominata “Dal nostro punto di vista”, ossia uno spazio a cura del socio unico utilizzato come canale informativo per trattare e approfondire argomenti e tematiche legate al servizio di edilizia abitativa pubblica, comunque di competenza della Provincia Autonoma di Trento»;*
- *“il consueto testo di saluto a firma congiunta del Presidente e dell'Assessore [...] è pervenuto [...] entro il termine del 19 dicembre ai nostri uffici ed è stato inserito nello spazio riservato alla suddetta rubrica”;*
- *“la concomitanza di problematiche sia tecniche che operative ha fatto sì che il comitato di redazione del bollettino si è trovato a dover procrastinare la chiusura del numero 87 di Edilizia Abitativa”;*
- *“Itea S.p.A., appena avuto notizia dell'esposto [...] ha provveduto immediatamente [...] ad eliminare il bollettino n. 87 dal sito internet aziendale”;*

PRESA VISIONE della nota del 12 febbraio 2018 con al quale il Presidente della Provincia autonoma di Trento, nel riscontrare la richiesta di controdeduzioni, ha comunicato al competente Comitato che *“l'Istituto in questione provvederà ad inviare una nota informativa”;*

PRESA VISIONE di copia del n. 87 del periodico *“Edilizia Abitativa”*, allegata alla documentazione istruttoria, che risulta pubblicato da Itea S.p.A. e, in particolare, della pagina n. 5 che riporta un articolo (*“Dal nostro punto di vista”*) a firma del Presidente della Provincia Ugo Rossi e dell'Assessore Carlo Daldoss e le foto di quest'ultimi;

CONSIDERATO che l'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, stabilisce che a far data dalla convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni e che tale divieto trova applicazione per ciascuna consultazione elettorale;

CONSIDERATO che la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 502 del 2000, ha chiarito che il divieto alle amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione durante la campagna elettorale è *“proprio finalizzato ad evitare il*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

rischio che le stesse possano fornire, attraverso modalità e contenuti informativi non neutrali sulla portata dei quesiti, una rappresentazione suggestiva, a fini elettorali, dell'amministrazione e dei suoi organi titolari?";

CONSIDERATO che la legge n. 150/2000, ove sono disciplinate le attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, considera come tali quelle attività poste in essere da tutte le Amministrazioni dello Stato che siano finalizzate a: *“a) illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative, al fine di facilitarne l'applicazione; b) illustrare le attività delle istituzioni ed il loro funzionamento; c) favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza; d) promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale; e) favorire processi interni di semplificazione delle procedure e di modernizzazione degli apparati nonché la conoscenza dell'avvio e del percorso dei procedimenti amministrativi; f) promuovere l'immagine delle amministrazioni, nonché quella dell'Italia, in Europa e nel mondo, conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale regionale, nazionale ed internazionale”* (cfr. art. 1, comma 5);

CONSIDERATO inoltre che, l'art. 1, comma 4, della legge n. 150/2000 considera come comunicazione istituzionale anche *“la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti attraverso ogni modalità tecnica ed organizzativa”* finalizzata, tra l'altro, a *“promuovere conoscenze allargate e approfondite su temi di rilevante interesse pubblico e sociale”*;

RILEVATO che l'iniziativa oggetto di segnalazione ricade nel periodo di applicazione del divieto sancito dall'art. 9 della legge n. 28/2000, in relazione alle elezioni della Camera dei deputati e del Senato, in quanto la diffusione e la distribuzione del periodico in questione, nonché la sua pubblicazione sul sito istituzionale di Itea S.p.A. è successiva alla convocazione dei comizi elettorali;

RILEVATO che la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di rilevare, in relazione all'applicabilità della disciplina in tema di comunicazione e pubblicità istituzionale, che in presenza di una società per azioni in mano pubblica occorre verificare se la stessa sia connotata da significativi tratti pubblicistici tali da consentirne la qualificazione di pubblica amministrazione o da sottoporla comunque a disciplina speciale, o se invece trattasi di soggetto di diritto privato privo dei connotati di organismo di diritto pubblico, ed operante nel libero mercato concorrenziale (si cfr. Tar Lazio, sez. Ter, n. 2779/2008);

RILEVATO che Itea S.p.A., come si evince dalle disposizioni dello Statuto, quale società cd. *in house providing*, è interamente partecipata dalla Provincia autonoma di Trento, costituisce lo strumento del sistema della pubblica amministrazione per l'esercizio del servizio pubblico di edilizia abitativa ed è sottoposta al controllo analogo a quello che la medesima Provincia esercita sui propri servizi;

RILEVATO, inoltre, che le società *in house providing*, quale Itea S.p.A., possono considerarsi *“un'articolazione in senso sostanziale della pubblica amministrazione*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

da cui promana e non un soggetto giuridico ad essa esterno e da essa autonomo” (si cfr. Corte di Cassazione, Seconda Sezione Civile, n. 4938/2016);

RILEVATO che l'articolo, pubblicato sul periodico oggetto di segnalazione, risulta firmato dal Presidente della Provincia autonoma di Trento e dall'Assessore provinciale all'edilizia abitativa rende ulteriormente evidente lo stretto collegamento tra Itea S.p.A. e la Provincia di Trento;

RITENUTO, pertanto, che la pubblicazione e la diffusione del periodico *“Edilizia Abitativa”*, che contiene anche l'articolo *“Dal nostro punto di vista”*, è riconducibile al novero delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni disciplinate dall'art. 1 della legge n. 150/2000 e, conseguentemente, soggetta al divieto sancito dal richiamato articolo 9;

RILEVATO che l'iniziativa di comunicazione effettuata da Itea S.p.a. attraverso la pubblicazione e la diffusione, anche sul proprio sito istituzionale, del n. 87 del periodico *“Edilizia Abitativa”*, appare in contrasto con il dettato dell'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, in quanto priva dei requisiti cui la norma ancora la possibile deroga al divieto sancito. In particolare non ricorre il requisito dell'indispensabilità né l'indifferibilità delle attività ai fini dell'efficace assolvimento delle funzioni proprie dell'ente, in quanto l'iniziativa in questione ben avrebbe potuto essere svolta al di fuori del periodo elettorale non ricorrendo alcuna esigenza di urgenza o improcrastinabilità. Per quel che concerne il requisito dell'impersonalità, si rileva che tale pubblicazione, oltre a recare il logo aziendale e l'indicazione *“in questo numero: il saluto del Presidente Ugo Rossi e dell'Assessore Carlo Daldoss-Provincia Autonoma di Trento”*, contiene un articolo dal titolo *“Il nostro punto di vista”* a firma del Presidente e dell'Assessore e una foto di quest'ultimi. Il riferimento a soggetti istituzionali determinati e alla loro carica istituzionale ricoperta nell'ambito dell'ente pubblico controllante rende il periodico non conforme al requisito di impersonalità;

RITENUTO, invece, che, in relazione alla pubblicazione oggetto di segnalazione, non si ravvisano iniziative di comunicazione e informazione istituzionale riconducibili in via diretta all'amministrazione provinciale di Trento in contrasto con il divieto sancito dal citato articolo 9;

RITENUTO che, con riferimento alla rimozione del bollettino n. 87 del periodico in questione dal sito di Itea S.p.a., pur integrando una forma di adeguamento spontaneo agli obblighi di legge, non vale a far venir meno gli effetti della diffusione e distribuzione delle copie cartacee del periodico medesimo;

RAVVISATA, pertanto, la non rispondenza dell'iniziativa di comunicazione istituzionale adottata da Itea S.p.A. a quanto previsto dall'art. 9 della legge n. 28 del 2000;

RITENUTO di condividere le valutazioni formulate dal Comitato provinciale per le comunicazioni di Trento;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

RITENUTA l'applicabilità, al caso di specie, dell'art. 10, comma 8, *lett. a*), della legge 22 febbraio 2000, n. 28, a norma del quale *“l’Autorità ordina la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l’indicazione della violazione commessa”*;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l’organizzazione ed il funzionamento dell’Autorità*;

ORDINA

alla società Itea S.p.A., quale società *in house providing* della Provincia autonoma di Trento, di pubblicare sul proprio sito *web*, sulla *home page*, entro tre giorni dalla notifica del presente atto, e per la durata di quindici giorni, un messaggio recante l'indicazione di non rispondenza a quanto previsto dall'art. 9 della legge 22 febbraio 2000, n. 28 della comunicazione istituzionale realizzata mediante la pubblicazione e la diffusione del numero 87 del periodico *“Edilizia Abitativa”*. In tale messaggio si dovrà fare espresso riferimento al presente ordine.

Dell'avvenuta ottemperanza alla presente delibera dovrà essere data tempestiva comunicazione all'Autorità al seguente indirizzo: *“Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - Direzione contenuti audiovisivi - Centro Direzionale - Isola B5 - Torre Francesco - 80143 Napoli”*, o via fax al numero 081-7507877, o all'indirizzo di posta elettronica certificata agcom@cert.agcom.it, fornendo, altresì, copia della comunicazione in tal modo resa pubblica.

La mancata ottemperanza al presente ordine comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249, irrogata dalla stessa Autorità.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo del Lazio.

La presente delibera è notificata alla società Itea S.p.A. e al Comitato provinciale per le comunicazioni di Trento e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 13 febbraio 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi